



Comune di Montemonaco

Provincia di Ascoli Piceno

Via Roma – 63088 Montemonaco

Tel. e Fax 0736 856141

Email: protocollo@comunemontemonaco.it

PEC: comunemontemonaco.protocollo@pec.it

Prot. n. 5568 del 25/08/2021

Reg. Gen. Ordinanze n. 26

IL SINDACO

Vista la richiesta della Comunità Agraria di Rocca acquisita al protocollo comunale nr. 5338 del 11/08/2021 con la quale chiede a questo Ente “ *omissis... l’emissione di una ordinanza di divieto di transito ai mezzi a motore, con eccezione per i proprietari frontisti, della strada di proprietà di questa Comunità Agraria che va dal Monte Sibilla e sbocca in Frazione Roccavista la pericolosità della stessa per evitare il verificarsi di incidenti.*”;

CONSIDERATO :

- che** suddetta Strada non è compresa nell’elenco delle Strade Comunali e Vicinali come da Delibera di Consiglio Comunale del 03.06.1965;
- che** la strada è occasionalmente ed impropriamente percorsa da autoveicoli;
- che** la strada non è idonea ad accogliere un regolare flusso di traffico veicolare per la carenza di caratteristiche strutturali;

RAVVISATA la necessità di regolamentare la circolazione nella suddetta strada al fine di non evitare il verificarsi di incidenti;

VISTO l’art. 378 della L. 20/03/1865 n. 2248 all. F;

VISTO l’art. 50 del T.U.E.L D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 15 del D.lgs Lgt. 01.09.1918 n. 1446; .

VISTO l’Art. 825 del codice civile;

ORDINA

Di vietare il transito nelle suddette strada ai veicoli a motore per quanto in premessa esposto;

Di consentire il transito veicolare sulla suddetta strada ai soli proprietari frontisti, pedoni, animali, mezzi al servizio delle forze dell’ordine e mezzi di soccorso ;

Di incaricare l’ufficio Tecnico – Area Manutentiva - del Comune di Montemonaco, a predisporre l’apposizione di idonea segnaletica da installare:

- nella strada comunale Pignotti-Foce, in località Rocca da Capo, nella diramazione che conduce a casa Gennari;
- nella strada Comunale Collina- Sibilla nei pressi del fontanile adiacente alla medesima strada.

La violazione di quanto stabilito nella presente ordinanza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi del “Regolamento

Comunale sulle sanzioni amministrative per la violazione ai regolamenti e alle ordinanze” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 23.12.2005.

TRASMETTE

La presente ordinanza alla Stazione Carabinieri Montemonaco, Stazione Parco Carabinieri Forestali, Comando di Polizia Unione Montana Monti Azzurri, Prefettura di Ascoli Piceno.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre Ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche.

Il Vigile Urbano e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO

- Dott.ssa Francesca Grilli -

